



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 67

Seduta del 24/04/2013

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSI

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

MAURIZIO DEL TENNO

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Piloni

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA E DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI AI SENSI DEL REG. CE 73/09 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGR 4196/2007

Il Dirigente Alessandro Nebuloni

Il Direttore Generale Franco Picco

L'atto si compone di 75 pagine

di cui 68 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il regolamento del Consiglio (CE) 73/09, e le sue successive modifiche e integrazioni, che sostituisce il Regolamento 1782/2003 e che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare:

- l'articolo 4 comma 1 : "Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6. Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l'attività agricola dell'agricoltore o la superficie agricola dell'azienda.";
- l'articolo 4 comma 2: "Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.";
- l'articolo 6 comma 1: "Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.";
- l'allegato II che elenca le normative comunitarie che entrano a far parte dei criteri di gestione obbligatori;
- l'allegato III che individua obiettivi e standard per la definizione dei requisiti minimi di buona conduzione agronomiche e ambientali dei terreni;

RICHIAMATO il regolamento del Consiglio (CE) del 20 settembre 2005, n. 1698 e le sue successive modifiche e integrazioni relativo allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare:

- l'articolo 51 comma 1 recante riduzione e esclusione dei pagamenti che stabilisce che "Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o la buona condizione agronomica e ambientale non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato la domanda di pagamenti ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), nell'anno civile considerato, l'importo totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati a detto beneficiario in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

relazione all'anno civile considerato è ridotto oppure il beneficiario è escluso dall'erogazione di tali pagamenti secondo le modalità di applicazione di cui al paragrafo 4";

RICHIAMATO il regolamento del Consiglio (CE) del 22 Ottobre 2007 n. 1234, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare:

- l'articolo 85 unvicies (Condizionalità) che stabilisce che: "Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione (dei vigneti), non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli";
- l'articolo 103 septvicies (Condizionalità) che stabilisce che: "Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli";

RICHIAMATI altresì:

- il regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;
- il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009 s.m.i.,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i.;

- il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) 1975/2006;

RICHIAMATI inoltre:

- il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 del Mipaaf, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 che detta disposizioni sull'applicazione della condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 del Mipaaf recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" così come integrato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 176 del 30 luglio 2011) e dal DM 27417 del 22 dicembre 2011 (GU 303 del 30 dicembre 2011);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale VIII/4196 del 21 febbraio 2007 recante "Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del regolamento (CE) n.1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del DM n. 12541 del 21 dicembre 2006" ;

DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione è stata modificata ed integrata con cadenza annuale al fine di renderla coerente con l'evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale attraverso i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta regionale VIII/5993 del 5 dicembre 2007
- deliberazione di Giunta regionale VIII/8739 del 22 dicembre 2008
- deliberazione di Giunta regionale VIII/10949 del 30 dicembre 2009
- deliberazione di Giunta regionale IX/1060 del 22 dicembre 2010
- deliberazione di Giunta regionale IX/2738 del 22 dicembre 2011



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- deliberazione di Giunta regionale IX/4613 del 28 dicembre 2012

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale VIII/4196 del 21 febbraio 2007 così come integrata e modificata dai citati provvedimenti è composta dai seguenti allegati:

- gli allegati 1, 2, 3 e 4 recanti rispettivamente i Criteri di Gestione obbligatori, le Norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, gli elenchi delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria in conformità con la vigente normativa comunitaria e in coerenza con quella nazionale e regionale;
- gli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 recanti rispettivamente le cartografie delle Zone di protezione speciale, dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Vulnerabili ai nitrati e gli elenchi dei Comuni vulnerabili e parzialmente vulnerabili;
- l'allegato 10, recante l'elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che si applica ai beneficiari dei pagamenti agro-ambientali (misura 214 del PSR 2007-2013) e che si configura come elenco di impegni aggiuntivi di condizionalità rispetto agli obblighi di condizionalità di cui agli allegati 1 e 2;

VISTI :

- la deliberazione di giunta regionale n.4867 del 13 febbraio 2013 "Preso d'atto della comunicazione del presidente Formigoni di concerto con gli assessori Elias e Salvemini avente oggetto: "Applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 221/2012 in materia di nitrati di origine agricola";
- la deliberazione n. 4984 del 7 marzo 2013 "Determinazioni in ordine alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36, comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012";
- il decreto del direttore generale n. 290 del 22-01-2013 "Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2013, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 2208/2011 - allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al ddg n. 386/2012 (deroga nitrati)";
- il decreto del direttore generale n. 295 del 22-01-2013 "Modifica delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con decreto n. 386 del 24/01/2012";

RITENUTO necessario, in coerenza con i provvedimenti regionali adottati, provvedere a sostituire l'allegato 1 e l'allegato 10 della DGR VIII/4196 del 21 febbraio 2007 così come da ultimo modificata con le DGR IX/2738 del 22 dicembre 2011 e DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012;

RITENUTO altresì necessario sostituire l'allegato 2 della DGR VIII/4196 del 21 febbraio 2007, così come da ultimo modificata con le DGR IX/2738 del 22 dicembre 2011 e DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012, definendo più chiaramente l'applicazione dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", per dare seguito ad una specifica richiesta di chiarimento da parte dei Servizi della Commissione Europea formulata con nota n. 1474479 dell'11 dicembre 2012, relativamente ad una proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, notificata il 3 settembre 2012, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 – lett. C e all'articolo 9 del Reg. CE n. 1974/2006;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente qui riportate:

1. di modificare la DGR VIII/4196 del 21 febbraio 2007, così come da ultimo modificata con le DGR IX/2738 del 22 dicembre 2011 e DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012, così come di seguito:
 - a) l'allegato 1 "Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola" ;
 - b) l'allegato 2 "Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- c) l'allegato 10 "Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari";
sono sostituiti con i rispettivi allegati 1, 2 e 10 alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che tutto il resto della DGR n. VIII/4196 del 21 febbraio 2007 e s.m.i. è invariato;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Direzione Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI